S C H E M A D I C O N T R A T T O D' A P P A L T O

LOTTO 1

T R A

FNM Autoservizi S.p.A. con sede in Milano, Piazzale Cadorna, 14 - Capitale Sociale € 3.000.000,00= interamente versato - Registro Società n° 254828 Tribunale di Milano - R.E.A. C.C.I.A.A. di Milano n° 1205810 - Partita I.V.A. e Codice Fiscale n 08162460151, in seguito denominata "Committente", rappresentata da…… che dichiara di essere munito dei necessari poteri per la firma del presente contratto,

E

…… - con sede legale in **……** - Via **……** Capitale Sociale € **……**= interamente versato - Canc. Tribunale di **……** - C.C.I.A.A. di **……** n°**……** Partita I.V.A. **……**;

PREMESSO CHE

- FNM Autoservizi S.p.A. intende appaltare il servizio di manutenzione del materiale rotabile in esercizio nell'*Area C - Provincia di Varese Lotto 1*;

- FNM Autoservizi S.p.A. è titolare di quota del servizio di Trasporto Pubblico Locale di competenza della Provincia di Varese;

- all'uopo, la committente con bando pubblicato sulla GUUE S _____- del _____ ha indetto procedura di gara aperta;

- l’Appaltatore, nei termini previsti dagli atti di gara, ha presentato la propria offerta;

- l’Appaltatore ritiene di avere i requisiti tecnici necessari per poter eseguire a regola d’arte il servizio richiesto dalla Committente, in conformità a quanto pattuito con il contratto;

- ad esito della procedura è risultato che l’Appaltatore ha presentato la migliore offerta ammissibile, in base al criterio di aggiudicazione previsto dalla normativa vigente e dagli atti di gara;

- l’esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto è stata affidata all’Appaltatore con lettera prot. n°_____ del __ _____;

- il suddetto servizio sarà finanziato con fondi d’esercizio;

- l’Appaltatore ritiene di avere i requisiti tecnici necessari per poter eseguire a regola d’arte il servizio richiesto dalla Committente, in conformità a quanto pattuito con il contratto;

- l’Appaltatore a tutti gli effetti di legge e di contratto, dichiara di aver preso perfetta conoscenza delle circostanze tutte generali e particolari, che possono e potranno comunque influire sull’esecuzione e sull’andamento dell’appalto, di essere a piena conoscenza della portata e delle caratteristiche dell’appalto, delle difficoltà, delle modalità e delle alee di esecuzione e di aver tenuto conto di tutto quanto sopra, anche in sede di formulazione dell’offerta;

TUTTO CIÒ PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO

QUANTO SEGUE

ART. 1 PREMESSE

Il contenuto delle premesse è parte integrante del Contratto.

ART. 2 DOCUMENTI ALLEGATI

Costituiscono parte integrante del presente Contratto il "*CAPITOLATO TECNICO PER SERVIZI DI MANUTENZIONE MATERIALE ROTABILE - AREA C – PROVINCIA DI VARESE LOTTO 1,* il "*CAPITOLATO GENERALE SERVIZI*" e tutti i documenti ad essi allegati o negli stessi richiamati.

ART. 3 OGGETTO

Il Committente conferisce in appalto all'Appaltatore, che accetta, il servizio di Manutenzione materiale rotabile secondo le specifiche tecniche contenute nel Capitolato Tecnico e negli allegati in esso richiamati.

ART. 4 IMPORTO E DURATA DLL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto, è sino ad € 676.800,00=(euro seicentosettantaseimilaottocento/00) IVA esclusa oltre oneri di sicurezza pari ad € 112.00. Fino alla concorrenza di tale importo aumentabile o diminuibile fino ad una percentuale massima del 20%, la committente avrà diritto a chiedere gli interventi secondo le modalità meglio descritte nell'allegato capitolato tecnico.

Il corrispettivo verrà contabilizzato a misura applicando, ai costi unitari di cui all'elenco prezzi allegato, le percentuali di ribasso offerte in sede di gara. Verranno altresì applicati i corrispettivi definiti all'articolo 9 del Capitolato Tecnico.

La durata del presente contratto è pari a 24 mesi a far data dalla sua sottoscrizione.

I prezzi praticati nel corso del presente contratto saranno fissi ed invariabili; ogni variazione dovrà essere tempestivamente segnalata con comunicazione scritta e potrà essere applicata solo dopo benestare di FNM Autoservizi.

ART. 4. BIS OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E CALUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI STESSI.

1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, l'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla L. n. 136/2010 e s.i. e m., che dichiara di conoscere esattamente.

2. L'appaltatore è tenuto altresì (i) a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1, art. 3, L. n. 136/2010 entro sette giorni dalla loro accensione o, in caso di conti già esistenti, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, (ii) a comunicare entro lo stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (iii) a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi (iv) ad indicare nei documenti fiscali e di contabilità il Codice Identificativo di Gara (CIG) **6486733D66.**

3. Il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 3 comma 8, L. n. 136/2010 in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti inidonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

4. L’appaltatore è tenuto -a pena di nullità assoluta del contratto- ad inserire e far inserire negli eventuali contratti di subfornitura e in tutti gli altri subcontratti stipulati nell’ambito della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura di cui al comma 1, art. 3 L. n. 136/2010 un’apposita clausola con la quale il subfornitore e/o ciascun subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi previsti nella citata legge n. 136/2010.

5. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo deve informare immediatamente la Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Committente.

ART. 5 COLLAUDI

Si rimanda a quanto previsto e disposto dal Capitolato Tecnico al punto 15.

ART. 6 PAGAMENTI

Il Committente dopo aver constatato la reale e regolare esecuzione del servizio affidata, procederà alla corresponsione del corrispettivo ai sensi dell’art.4 del presente atto.

Tutti i compensi spettanti all’Impresa saranno corrisposti alla stessa, a seguito dell’emissione di fattura, con pagamento a 90 giorni fine mese data fattura mediante bonifico bancario come da indicazioni dell’Impresa.

La fattura dovrà essere analiticamente dettagliata. In essa dovranno essere indicate quantità e tipologia delle prestazioni eseguite e sarà compilata sulla base dei prezzi unitari.

ART. 7 DEPOSITO CAUZIONALE

L'Impresa, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto, ha effettuato il deposito cauzionale di Euro ……..,..= (Euro ……./..) per mezzo della polizza assicurativa/ fideiussione bancaria n. …… emessa/costituita da……... recante:

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

b) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del cod. civ.;

c) l'operatività della garanzia medesima, entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della committente;

d) la clausola che prevede la validità della garanzia stessa sino alla comunicazione di svincolo da parte di FNM Autoservizi SpA.

La garanzia potrà essere svincolata solo previo nulla osta scritto di FNM Autoservizi SpA.

Nei casi in cui, durante il rapporto contrattuale, la committente escuta la fideiussione ovvero incameri la cauzione prestata l'Impresa è obbligata a reintegrare la garanzia prestata entro e non oltre 7 giorni dalla richiesta di escussione ovvero di incasso. In caso di inottemperanza all'obbligo di reintegrazione, la committente si potrà rivalere sui corrispettivi dovuti all'Impresa, se del caso, opponendo in compensazione le somme dovute a titolo di fideiussione.

ART.8 RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA PER DANNI ED INFORTUNI - ASSICURAZIONE

1. L’Impresa assume la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero e mallevadoria della committente, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento occorrere alle persone e alle cose dei suoi dipendenti, della committente e suoi aventi causa, a terzi ed ai loro beni, in dipendenza e/o in connessione, diretta e/o indiretta, dell’esecuzione del servizio appaltato, a meno che non provi che detto evento dannoso imprevisto ed imprevedibile non poteva essere dall'Impresa assolutamente evitato.

2. Si conviene espressamente che per ogni eventuale giudizio promosso da terzi nei confronti della committente, l’Impresa, svolgendo a sue spese ogni opportuna azione, dovrà totalmente sollevare e tenere indenne la committente da ogni pretesa e/o coinvolgimento in dipendenza dell'appalto e/o del mancato adempimento degli obblighi contrattuali.

3. L’Impresa si impegna inoltre a rimborsare, a semplice richiesta, tutte le somme che la committente dovesse pagare a terzi per i giudizi di cui sopra.

4. L’Impresa si è cautelata dal rischio della responsabilità civile verso i terzi, ivi compresi i dipendenti e i rappresentanti della committente, con la polizza n…….stipulata con ……..., con un massimale per anno e per sinistro non inferiore a € …….=(…….) espressamente dedicato con i seguenti sottolimiti:

- non inferiore a € ……...=(EURO……/00) per persona,
- non inferiore a € ……..= (EURO……./00) per danni alle cose;

- non inferiore a € ……= (……) per ogni persona, deceduta o che abbia subito lesioni personali per la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro,

5. Ogni ulteriore risarcimento dei danni non coperto dalla detta polizza assicurativa sopra menzionate rimane ad esclusivo carico dell'Impresa.

6. Tutte le polizze dovranno espressamente prevedere l'esclusione del diritto di rivalsa nei confronti della committente, in special modo per tutte le somme corrisposte nelle eventualità di risarcimenti rimborsati ovvero non coperti da Assicurazione INAIL.

7. È facoltà della committente ordinare all'Impresa di riparare a cura e spese di quest'ultima, i danni arrecati oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo di altra impresa, addebitando l'importo corrispondente, aumentato del 20% (venti per cento) a titolo di spese generali, nel primo pagamento.

ART. 9. ONERI PARTICOLARI

Il Fornitore è tenuto all'osservanza delle leggi e regolamenti sulla tutela sociale, protezione, assicurazione ed assistenza ai lavoratori, igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni, nonché presta sin d'ora il consenso per l'accesso ad eventuali verifiche da parte di FNM Autoservizi SpA. In tal senso, l'Impresa si assume fin da ora la responsabilità di eventuali violazioni, esonerando FNM Autoservizi SpA. a qualsiasi titolo.

FNM Autoservizi SpA si riserva la facoltà di effettuare tutti gli eventuali accertamenti che riterrà opportuni, per assicurarsi che da parte del Fornitore siano attuati nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle prestazioni del presente contratto, condizioni normative e retributive non

inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla categoria e nella località in cui si svolgono gli interventi, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria applicabile nella località.

ART.10. ACCERTAMENTI E CONTROLLI

La Committente eseguirà i controlli circa la tutela ed il trattamento normativo ed economico del personale dell'Impresa, indipendentemente da quelli di competenza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Responsabile della gestione del Contratto, per conto della Committente, è il Sig. ……..

Responsabile della gestione del Contratto, per conto dell'Impresa, è il Sig. …… con ufficio in ……..

Eventuali variazioni dovranno essere comunicate a mezzo di lettera raccomandata.

Le violazioni degli obblighi che fanno carico all'Impresa a norma di legge, di regolamento o delle clausole contrattuali, o comunque gli inadempimenti o ritardi nello svolgimento delle prestazioni, saranno contestati al rappresentante dell'Impresa, responsabile del servizio, per iscritto.

Resta comunque inteso che, nei casi suddetti, i termini di tempo concessi all'Impresa decorreranno dalla data della consegna diretta o dell'invio del fax/raccomandata e non dalla data di ricevimento della

contestazione.

L'Impresa dovrà far pervenire, entro i 10 (dieci) giorni successivi alla comunicazione notificata al suo rappresentante, le proprie controdeduzioni. Decorso detto termine, la Committente applicherà le penali previste nel Contratto oppure assumerà le iniziative più opportune.

ART.11 PENALI

L'inesatto o ritardato adempimento delle seguenti prestazioni comporta l'applicazione delle penali corrispondentemente indicate, salvo il risarcimento del maggior danno:

11.1 Ritardo

In caso di ritardo sul termine di consegna o per gli interventi in garanzia: 100 € per ogni giorno solare di ritardo, esclusi i giorni di trasporto mezzi da parte di FNM Autoservizi.

11.2 Intervento non a regola d'arte

10% del valore dell'intervento non eseguito a regola d'arte, il valore comprende i materiali e la le attività di prestazione del servizio .

11.3 Mancata restituzione dei materiali sostituiti

In caso di mancata restituzione dei materiali sostituiti ai sensi dell'art.12.1 del CAPITOLATO TECNICO, 100€ ad intervento.

11.4 Mancata messa a disposizione per il ritiro dei complessivi

In caso di mancata restituzione dei complessivi sostituiti entro i termini definiti dall'art.12.2 del CAPITOLATO TECNICO, 50 € per ogni giorno solare di ritardo.

ART.12. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Costituiscono cause di forza maggiore, ai fini dell'eventuale sospensione del servizio gli eventi determinativi di una situazione temporanea di impossibilità per l'Aggiudicataria di esecuzione dell'appalto, derivante da causa non imputabile all'Aggiudicataria e che esso non avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.

Gli scioperi saranno considerati eventi di forza maggiore, agli effetti del presente articolo, se aventi carattere regionale o nazionale.

L'insorgere e il cessare di tali eventi dovranno essere comunicati a cura dell'Aggiudicataria alla Società mediante lettera raccomandata entro 24 (ventiquattro) ore dal loro verificarsi.

Qualora le suddette cause dovessero protrarsi per un periodo superiore a 3 (tre) mesi, il Contratto sarà risolto di diritto non appena una delle Parti dichiari all'altra l'intenzione di avvalersi della presente clausola.

In ogni caso, l'Aggiudicataria è tenuta a fare quanto ragionevolmente possibile per consentire la sollecita rimozione degli impedimenti o comunque per attenuarne le conseguenze.

ART.13 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La Committente si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto nel caso in cui venga a cessare per FNMA la titolarità dell'esercizio del TPL di competenza della Provincia di Varese.

ART. 14 DOMICILIO DELL'APPALTATORE

A tutti gli effetti del Contratto, l'Appaltatore dichiara il proprio domicilio in …….. (……) Via ……, con l'intesa che ove dovesse venire a mancare, lo stesso si intenderà trasferito presso il municipio di Milano.

ART. 15 FORO

Per eventuali controversie le Parti terranno esclusivamente competente il Foro di Milano.

ART. 16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si danno reciprocamente atto che tutti i dati personali, individuabili a norma del D. LGS. n. 196/2003, dei quali verranno in possesso in ragione dell'esecuzione del Contratto, verranno trattati esclusivamente a fini contrattuali.

Milano, lì

IL COMMITTENTE ***L'APPALTATORE***

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1341 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara espressamente di conoscere e approvare gli Artt. 1, 4,4 bis, 9, 10,11,13 del contratto e gli articoli 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 e 30 del CAPITOLATO GENERALE SERVIZI.

L'APPALTATORE